



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 16 del 24/07/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA A PAGAMENTO DELLE AUTO CARAVAN

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Assente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Assente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Assente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Presente
6	PIZZELLI ANDREA	Assente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 9

Totale Assenti: n. 4

Partecipa all'adunanza Il Segretario, Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA A PAGAMENTO DELLE AUTO CARAVAN
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 13 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 che recita "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico";
- l'art. 4 della L.R. Emilia Romagna 25/03/2016 n. 4 che attribuisce alla competenza dei Comuni la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio;

PREMESSO CHE:

- È in corso di ultimazione l'area camper ubicata in via Mozart nei pressi dell'area sportiva;
- in vista della prossima attivazione del servizio si rende necessario approvare uno specifico regolamento di gestione che potrà avvenire in economia direttamente dagli uffici comunali ovvero con l'individuazione di un soggetto esterno (associazione o privato) tramite apposita convenzione che possa garantire la continuità del servizio;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che si demanda ad un successivo atto eventuale approvazione di tariffe e del sistema di gestione economica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. il seguente parere:

FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del settore tecnico Area5 Servizi tecnici al Patrimonio G.Roberto Dejana, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;

SENTITO l'intervento dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente, Sig. Gianarturo Leoni il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione, mettendo in evidenza i passaggi piu' significativi del Regolamento in oggetto: premette che il regolamento nasce anche per la necessita' di *"costruire un percorso di individuazione dei futuri gestori"*, lasciando aperte varie possibilità in proposito; spiega che trattasi di un'area situata in zona abitata e che quindi non può avere le caratteristiche di un campeggio con conseguente divieto di accensione fornelli –barbecue o lavaggio di biancheria e conseguente distesa per asciugatura ect. o posizionamento all'esterno dei camper di tavoli o sedie e con rigoroso rispetto del silenzio specie negli orari stabiliti, con regolamentazione appropriata per la tenuta di eventuali animali di affezione e con una sosta massima di 36 ore con possibilità di deroga da parte dei gestori, onde evitare però che tale spazio possa trasformarsi in un'area nomadi. Informa che la preparazione di tale area dovrebbe essere ultimata verso la fine di agosto.

UDITI in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione, come di seguito si riporta sinteticamente:

- il Consigliere Gambazza approva il contenuto del Regolamento e la linea che l'Amministrazione intende dare allo stesso e chiede maggiore precisione sul limite di permanenza delle 36 ore, ricordando che vi sono manifestazioni che durano anche 48 ore, e che quindi condivide la possibilità di deroga. L'unico dubbio riguarda la capienza un po' limitata dell'area di 16 camper.
- Il Consigliere Concarini chiede a nome del proprio gruppo consiliare alcune precisazioni sul regolamento: commenta che all' art. 3 al c. 1 vi è una frase che lascia troppa discrezionalità al gestore : *"...l'accesso al suo interno di veicoli non autorizzati o che si presentino in uno stato d'uso e di manutenzione tale da non poter costituire pericolo o disturbo..."* Chiede la possibilità di dedicare un'area anche minima per lavare e stendere il bucato o per l'accensione di fornelli o barbecue a condizioni meteorologiche favorevoli e chiede inoltre la possibilità della sosta a 72 ore come previsto in altri regolamenti sui generis.
- L' Assessore Leoni precisa che all'interno dell'area camper vi è un'area servizi tecnologica. Sottolinea inoltre la possibilità di deroga da parte del gestore del periodo di sosta stabilito come la sua facoltà di valutare, senza far intervenire la Polizia Municipale, i camper in condizioni troppo discutibili o indecorosi.

Risponde al Consigliere Gambazza che in occasione di manifestazioni importanti con molta affluenza esiste la possibilità di raddoppiare il numero di camper o la possibilità di indicare altri spazi precisi per parcheggiare, ma occorre un anno di monitoraggio, per poter valutare il reale utilizzo dell'area .

CON VOTI favorevoli n. 8 , contrari nessuno, astenuti n. 1 (Concarini), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 8 Consiglieri votanti e n. 9 Consiglieri presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento per la regolamentazione della futura area Camper di prossima ultimazione in via Mozart, dedicato a "Don Camillo e Peppone" allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale:

- All. "A";

DI DEMANDARE ALLA GIUNTA COMUNALE la tariffazione, l'aspetto economico nonché le procedure per l'individuazione del possibile gestore qualora non fosse possibile la gestione in economia del servizio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Concarini), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 8 Consiglieri votanti e n. 9 Consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO AREA CAMPER

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 20/07/2018

Giorgio Roberto Dejana / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

**Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 16
DEL 24/07/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA
ATTREZZATA PER LA SOSTA A PAGAMENTO DELLE AUTO CARAVAN**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2018 al 15/08/2018

Busseto, lì 31/07/2018

L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

(*Provincia di Parma*)

REGOLAMENTO COMUNALE PER UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA A PAGAMENTO DELLE AUTOCARAVAN CAMPERS UBICATA SULLA VIA MOZART DENOMINATA "Don Camillo e Peppone"

Articolo 1

(Finalità della regolamentazione, destinazione e caratteristiche dell'area camper)

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e lo stazionamento nell'area di sosta a pagamento riservata alle auto-caravan denominata "Don Camillo e Peppone", sita in Busseto in adiacenza al Palazzetto dello sport di via Mozart, nonché l'uso da parte degli utenti dei relativi impianti ed attrezzature.
1. La circolazione e la sosta all'interno del parcheggio per auto-caravan sono a tutti gli effetti assoggettate alle disposizioni normative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione C.d.S.).
2. L'area di sosta è attrezzata con posteggi per ospitare fino ad un massimo di n. 16 (sedici) autocaravan, così come definite dall'art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S. ("veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente", di seguito nominate anche sinteticamente "camper"), con n. 1 (uno) stallo riservato ad auto-caravan su cui siano trasportate persone invalide, titolari del "contrassegno di parcheggio per invalidi" di cui all'art. 381 del Regolamento di esecuzione C.d.S.
2. Il parcheggio all'interno dell'area camper è subordinato al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta e per un periodo di tempo non superiore a 36 ore dal momento dell'insediamento salvo specifica autorizzazione da richiedere al gestore, secondo le tariffe di cui al successivo articolo 6, i cui importi sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Le piazzola di sosta sono predisposte di allaccio alla rete elettrica e nell'area camper sono disponibili, in specifico spazio di uso comune, una condotta dell'acqua potabile attraverso cui può essere effettuato il carico dei serbatoi delle auto-caravan ed un impianto igienico-sanitario per la raccolta delle acque grigie e nere (residui organici) contenute nei serbatoi interni a detti veicoli, come indicato all'utenza con l'apposito segnale stradale visibile dalla Via Mozart "AREA ATTREZZATA CON IMPIANTI DI SCARICO" (fig. 377 Regolamento C.d.S.).
4. L'accesso all'area camper è permesso anche a coloro che intendono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua potabile, con pagamento per detto servizio del corrispettivo stabilito con la soparichiamata deliberazione della Giunta Comunale.
5. L'attività gestionale relativa al funzionamento dell'area di sosta a pagamento è interamente affidata a Impresa individuata dal Comune (di seguito indicata anche semplicemente come "Gestore").

Articolo 2 (Gestione dell'area camper)

1. Il presente articolo disciplina la gestione dell'area e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
2. L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
 - a. direttamente dal Comune
 - b. tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva;
 - c. tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.
3. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
4. Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Articolo 3 (Modalità e limiti per l'accesso e la circolazione all'interno dell'area camper)

1. L'accesso all'area camper è limitato alle sole auto-caravan, con divieto di circolazione e sosta all'interno della stessa per ogni altra categoria di veicoli, fatta eccezione per quelli di polizia e per i mezzi di soccorso. Il personale addetto alla gestione ed alla sorveglianza dell'area camper deve impedire l'accesso al suo interno dei veicoli non autorizzati o che si presentino in uno stato d'uso e di manutenzione tale da poter costituire pericolo o disturbo per gli altri occupanti il parcheggio. Gli eventuali veicoli diversi dai camper abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente e/o proprietario.
2. Eventuali motocicli, ciclomotori o velocipedi introdotti nel parcheggio in quanto trasportati sui camper, in caso di autonomo utilizzo, devono essere condotti a spinta all'interno dell'area camper, prestando la massima attenzione a non arrecare intralcio o pericolo per i pedoni.

3. L'accesso e l'uscita dal parcheggio ed il pagamento degli importi tariffari dovuti per la sosta sono regolamentati mediante sistema a barriere, con colonnine munite di sbarra e cassa automatica.
4. Per esigenze di sicurezza e di quiete, l'ingresso nell'area camper è consentito nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 23.00 di tutti i giorni (festivi inclusi), mentre l'uscita dal parcheggio può avvenire per l'intero arco delle ventiquattr'ore. Detti orari e modalità per gli arrivi e le partenze sono pubblicizzati con apposito cartello all'ingresso del parcheggio, nonché mediante scheda informativa pubblicata sul sito internet comunale.
5. La Società affidataria garantisce una continua reperibilità telefonica per eventuali malfunzionamenti del sistema a barriere che regola gli accessi al parcheggio, al fine di consentire comunque il pagamento e l'uscita in qualsiasi momento.
6. All'atto dell'ingresso nell'area camper, l'utente deve ritirare il biglietto emesso dalla colonnina d'entrata, conservandolo integro, per poi utilizzarlo nella cassa automatica (o, in caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici, consegnarlo al Gestore), per la determinazione ed il pagamento dell'importo dovuto in ragione della durata della sosta.
7. Il Gestore dell'area camper tiene un registro per la rilevazione quotidiana delle presenze in cui vengono annotate le targhe dei veicoli in sosta.
8. In caso di smarrimento o deterioramento del biglietto, l'importo dovuto per la sosta sarà calcolato sulla base dei giorni di effettiva permanenza nel parcheggio, come risultanti dal predetto rilevamento quotidiano delle presenze.

Articolo 4 **(Norme di stazionamento e condizioni d'uso)**

Premesso che l'utilizzo dell'area è previsto ad uso occasionale ed esclusivamente per fini turistici per brevi periodi e quindi non oltre 30 giorni, escluso quindi l'uso stanziale abitativo

1. La sosta delle auto-caravan è consentita solo nelle apposite piazzole, nel rispetto delle delimitazioni detti spazi segnati e secondo le indicazioni eventualmente impartite dal personale addetto.
2. I camper devono essere disposti in posizione di partenza, ovvero con la cabina di guida rivolta verso le strade interne del parcheggio e collocati in modo da non intralciare le manovre altrui.
3. La sosta delle auto-caravan deve essere realizzata per l'intero periodo di permanenza con modalità tali da non costituire campeggio, attendamento e simili.
4. Stanti le particolari caratteristiche dell'area camper e della sua viabilità interna, durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio od un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di sosta assegnata.
5. L'utilizzo degli spazi e delle attrezzature del parcheggio è assoggettato ai divieti, agli obblighi, alle limitazioni ed alle prescrizioni di seguito indicate:
 - a. nelle auto-caravan parcheggiate nell'area camper possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione;
 - b. i minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati;

- c. durante la sosta è vietato mantenere il motore del camper acceso od utilizzare generatori di corrente elettrica;
- d. il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nelle piazzuole è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose;
- e. è vietata l'accensione e l'utilizzo di fornelli, barbecue e simili al di fuori del camper;
- f. è vietato qualsiasi scarico diretto o indiretto di acque reflue (nere e grigie) al di fuori dell'apposito impianto igienico-sanitario di raccolta; in particolare, è vietato ogni scarico a terra, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e negli spazi verdi dell'area camper;
- g. è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari ed igienicosanitari ed, in particolare, per il lavaggio dei veicoli;
- h. è vietato lavare e stendere all'esterno dei camper per l'asciugatura panni, attrezzi o simili;
- i. all'interno dell'area camper, sia dentro che fuori dalle piazzuole di sosta, è vietato aprire o collocare, tende, verande, tavoli, sedie e altri manufatti precari di qualsivoglia tipo, distendere materassini e teli, nonché apporre picchetti, corde, tiranti o simili sistemi di ancoraggio;
- j. è vietato modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzi presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune;
- k. è obbligo degli occupanti l'area camper mantenere gli spazi in perfette condizioni di ordine e pulizia, evitando di collocare od abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
- l. è vietato utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne;
- m. è vietato fare schiamazzi diurni o notturni, giocare al pallone o ad altri giochi collettivi negli spazi aperti dell'area camper;
- n. dalle ore 23.00 alle ore 08.00, ogni attività all'interno dell'area camper dovrà essere svolta in modo tale da non disturbare il riposo delle persone ospitate nel parcheggio e dei residenti della zona;
- o. all'interno dell'area camper è ammessa la presenza di animali da affezione, sotto la diretta e costante sorveglianza del detentore; purché non molesti e/o aggressivi, gli animali possono essere custoditi all'esterno del veicolo, nei limiti della piazzuola di sosta occupata; gli animali domestici possono essere condotti in altri spazi dell'area camper solo se muniti di guinzaglio e, se del caso, di museruola;
- p. è vietato lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità; l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle dovute Autorità per gli interventi di competenza;
- q. i detentori di animali devono evitare che quest'ultimi imbrattino la pavimentazione, le attrezzi e gli spazi verdi dell'area camper con le loro deiezioni e comunque provvedere alla rimozione di eventuali residui organici;
- r. è vietato lordare o danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper;
- s. è vietata ogni impropria forma d'utilizzo degli spazi a disposizione per cui possa concretizzarsi od apparire il loro impiego con finalità di campeggio, attendamento o simili, ovvero qualsivoglia condotta molesta dalla quale derivi pericolo e/o disturbo alla quiete degli occupanti l'area camper o per il vicinato.

6. Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate dal Gestore dell'area camper e/o da Autorità competenti, i conducenti delle auto-caravan dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, il camper potrà essere rimosso coattivamente, con spese a carico dell'utente. Durante il tempo necessario allo svolgimento delle predette indifferibili operazioni, se possibile, il veicolo verrà fatto sistemare in altra piazzola di sosta o in posizione tale da non arrecare comunque intralcio/pericolo, ovvero, temporaneamente fatto uscire dal parcheggio, dove potrà rientrare solo dopo essere stato autorizzato dal personale addetto alla gestione. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Gestore o al Comune per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

Articolo 5

(Norme per il carico dell'acqua potabile e per lo scarico delle acque reflue)

1. Agli utenti che usufruiscono della sosta a pagamento è consentito, liberamente e senza costi aggiuntivi, il rifornimento dell'acqua potabile e lo scarico delle acque grigie e nere contenute nei serbatoi interni delle auto-caravan nell'apposito impianto igienico-sanitario di raccolta di detti reflui presente nell'area camper.
2. Le operazioni di carico/scarico di cui sopra sono consentite, con pagamento per detto specifico servizio, anche ai conducenti di auto-caravan che accedono all'area camper esclusivamente a tal fine, per il tempo massimo di 30 (trenta) minuti.
3. L'operazione di scarico deve essere eseguita secondo le modalità e negli orari stabiliti dal Gestore e con il rispetto delle seguenti norme igieniche e di sicurezza:
 - a. le acque nere da smaltire devono essere opportunamente pre-trattate, mediante l'uso dei prescritti liquidi per wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e ad
 - b. eliminare qualsiasi odore che da loro derivi;
 - c. le operazioni di scarico devono essere eseguite a motore spento;
 - d. anche eventuali auto-caravan incolonnate in attesa di effettuare lo scarico devono rimanere a motore spento;
 - e. per le operazioni di scarico diretto di reflui, il camper deve essere posizionato in modo che il tubo/bocchettone di scarico venga a trovarsi in corrispondenza del centro dell'apposita griglia di raccolta;
 - f. terminato ogni scarico e spostato l'automezzo, l'utente deve aprire i rubinetti per il lavaggio del canale di scolo, utilizzando l'apposita tubazione in gomma per pulire con acqua la griglia ed eliminare eventuali residui cartacei o di altro genere;
 - g. non appena terminate le operazioni di scarico e di pulizia di cui sopra, il conducente deve lasciare libera la zona di carico/scarico.
4. È vietato introdurre a mano all'interno del parcheggio e scaricare nell'impianto igienico-sanitario serbatoi di raccolta dei reflui di auto-caravan non parcheggiati nell'area camper, caravan od altri contenitori.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Con il ritiro del biglietto di entrata e con il parcheggio dell'auto-caravan, l'utente dell'area camper accetta integralmente le disposizione del presente Regolamento e le tariffe

relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide del Gestore.
3. Fatta salva l'applicazione di sanzioni previste da altre norme afferenti all'ambito materiale in questione ed, in particolare, di quelle stabilite dal C.d.S., a coloro che trasgrediscono alle disposizioni del presente Regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa pecunaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Per quanto non previsto dalla legge *ut supra* in attesa dell'approvazione di uno specifico regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali, le sanzioni saranno stabilite in via transitoria da apposita Deliberazione della Giunta Comunale;
5. Alla seconda violazione alle norme del presente Regolamento accertata nel corso dello stesso anno solare, il responsabile potrà essere allontanato dall'area camper.
6. Altresì, potranno essere allontanati in qualsiasi momento coloro che, a seguito di diffida del gestore o di accertata infrazione regolamentare, rifiutino di interrompere la condotta illecita e/o di ripristinare il corretto stato di luoghi, attrezzature e veicoli.
7. Allo stesso modo, potrà essere disposto l'allontanamento dal parcheggio di chi, anche indipendentemente dalla contestazione di violazioni, ponga in essere condotte violente, minacciose o moleste nei confronti del personale addetto alla gestione dell'area camper o di altri occupanti della stessa.
8. Anche in caso di allontanamento coattivo, gli utenti restano comunque assoggettati all'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta, secondo le tariffe di cui al seguente articolo 6.
9. Coloro che saranno stati allontanati dall'area camper, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non potranno più accedervi per i successivi 6 (sei) mesi.

Articolo 7 (Tariffe)

1. Le tariffe stabilite per la sosta a pagamento sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale.
2. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene a mezzo della cassa automatica collegata al sistema a barriere.
3. Solo in caso di malfunzionamento dei predetti sistemi automatici o di smarrimento/deterioramento del biglietto d'ingresso, il pagamento può essere effettuato direttamente a mani dell'addetto del Gestore, che rilascerà regolare ricevuta.
4. Al fine del calcolo dell'importo dovuto in ragione del periodo di permanenza nell'area camper, sono previste due fasce tariffarie, con importo stabilito in misura forfettaria senza frazionamento orario, rispettivamente, per la sosta di durata entro le 12 (dodici) ore e per quella giornaliera.
5. In caso di sosta protratta per più giorni, il corrispettivo dovuto sarà calcolato applicando le predette fasce tariffarie rispetto all'effettiva durata dello stazionamento, come risultante dal biglietto d'ingresso emesso dal sistema a barriere o, in caso di smarrimento/deterioramento del ticket, sulla base dei giorni di presenza rilevati dal registro di cui al precedente articolo 2.
6. In caso di smarrimento/deterioramento del biglietto di ingresso, anche per sosta di breve durata o accesso finalizzato alle sole operazioni di carico/scarico indicate al precedente

articolo 4, sarà comunque applicata la tariffa giornaliera piena, in ragione del maggior onere per il Gestore derivante dalla necessità di specifico intervento dell'addetto.

7. È, altresì, fissata una tariffa ridotta per la permanenza nell'area camper, per un massimo di 30 (trenta) minuti, per coloro che vi accedono con l'auto-caravan al solo fine dell'effettuazione di operazioni di carico dell'acqua potabile e/o di scarico delle acque reflue.
8. Le tariffe di cui sopra sono determinate ed aggiornate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, come pure eventuali agevolazioni/esenzioni riferite a determinati periodi dell'anno o a particolari categorie di utenti.

Articolo 8 (Responsabilità per danni a persone e cose)

1. Per ogni danno provocato a persone e cose, nonché alle infrastrutture ed agli impianti dell'area camper, in ragione dell'accesso e dello stazionamento all'interno della stessa, riconducibile alla responsabilità dell'utente che usufruisce del parcheggio, risponde in maniera esclusiva quest'ultimo, direttamente o per il tramite di Società assicurative con le quali l'interessato abbia contratto polizze per la responsabilità civile o similari.
2. La struttura del parcheggio ed i suoi servizi sono coperti da polizza assicurativa r.c., a garanzia dei fruitori dell'area camper per eventuali danni patiti derivanti da comprovata responsabilità del Gestore. Copia di quest'ultimo contratto assicurativo è esposta all'ingresso dell'area di sosta.
3. La Società a cui è affidata la gestione ed il Comune declinano ogni responsabilità per eventuali danni riportati da persone, veicoli e cose presenti all'interno dell'area camper, in conseguenza dieventi meteorologici e calamità naturali (quali: allagamenti, trombe d'aria, fulmini, grandine, ecc....).
4. Il Gestore ed il Comune non rispondono di eventuali danni subiti da persone, veicoli o cose presenti all'interno dell'area camper conseguenti ad atti vandalici o violenze poste in essere da terzi, né di furti di oggetti lasciati sui camper parcheggiati.

Articolo 9 (Controversie)

1. Per ogni controversia relativa all'utilizzo dell'area camper ed ai servizi in essa erogati, gli utenti dovranno riferirsi direttamente alla Società affidataria della gestione.

Articolo 10 (Rinvii normativi)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa acarattere generale applicabile all'ambito materiale di riferimento ed, in particolare, alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:
 - a. D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);
 - b. D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione C.d.S.);
 - c. D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
 - d. L. 689/1981 (Depenalizzazione);

Regolamento comunale, Deliberazione C.C. n. ... del e

INDICE

- Art. 1 – Finalità della regolamentazione, destinazione e caratteristiche dell'area camper - pag. 1
- Art. 2 – Gestione dell'area camper - pag. 2
- Art. 3 – Modalità e limiti per l'accesso e la circolazione all'interno dell'area camper - pag. 2
- Art. 4 – Norme di stazionamento e condizioni d'uso - pag. 2
- Art. 5 – Norme per il carico dell'acqua potabile e per lo scarico delle acque reflue - pag. 5
- Art. 6 – Sanzioni - pag. 5
- Art. 7 – Tariffe - pag. 6
- Art. 8 – Responsabilità per danni a persone e cose - pag. 7
- Art. 9 – Controversie - pag. 7
- Art. 10 – Rinvii normativi - pag. 7